

NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 14/2021

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE (DECRETO SOSTEGNI - GOVERNO DRAGHI)

Prendiamo spunto dalla recente circolare 72/2021 del 30/4/2021 da aprte dell'INPS per fornire alcune indicazioni e chiarimenti.

Il recente provvedimento del Governo denominato "Decreto Sostegni", D.L. 22/03/2021, n. 41, ha previsto la possibilità di chiedere ulteriori settimane di ammortizzatori sociali quando le aziende SOSPENDANO O RIDUCANO l'attività lavorativa IN CONSEGUENZA dell'emergenza da Covid-19, secondo le seguenti declinazioni.

Vediamo la casistica più comune che riguarda le piccole e medie imprese:

ASSEGNO ORDINARIO (FIS), CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) E FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE ALTERNATIVI

Ulteriore periodo massimo di 28 settimane richiedibile dal 01/04 al 31/12/2021.

Questo periodo si AGGIUNGE alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio (le quali si collocano però nel primo semestre 2021).

Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione n.40 settimane di CASSA INTEGRAZIONE dal 01/01 al 31/12/2021, di cui:

>12 settimane dal 01/01 al 30/06/2021.
>Ulteriori 28 settimane dal 01/04 al 31/12/2021.

La previsione del Decreto Sostegni NON PREVEDE L'IMPUTAZIONE ALLE NUOVE 28 SETTIMANE DEI PERIODI DI INTEGRAZIONE PRECEDENTEMENTE GIA' RICHIESTI ED AUTORIZZATI E COLLOCATI ANCHE PARZIALMENTE IN PERIODO SUCCESSIVI ALL'1/04/2021.

Quindi, le ulteriori 28 settimane SI AGGIUNGONO alle precedenti.

Qualora ne ricorrano le condizioni legislativamente previste, ovvero che il datore di lavoro non abbia già esaurito del prime 12 settimane consecutivamente utilizzate entro il 25/3/2021, è opportuno comunque prima utilizzare tutte le 12 settimane entro Giugno 2021 e poi procedere con l'utilizzo delle ulteriori 28.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

- 1) Le nuove settimane possono essere chieste per tutti i dipendenti che RISULTINO IN FORZA AL 23/03/2021.
- 2) Per le nuove settimane DECORRENTI DAL 01/04/2021, da Decreto Sostegni è prevista la facoltà di anticipazione monetaria da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio ANCHE PER I DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELLA CIGD.

La nuova previsione normativa del Decreto Sostegni consente l'accesso al nuovo periodo di ammortizzatori sociali A PRESCINDERE dall'utilizzo degli ammortizzatori per il periodo fino al 31/03/2021 e, quindi il nuovo periodo potrà essere chiesto ANCHE dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali Covid-19.

Non sono previsti contributi addizionali.

IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

(DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER RAGIONI ECONOMICHE)

Fino al 30 giugno 2021 c'è il blocco dei licenziamenti per tutti i datori di lavoro a prescindere dall'utilizzazione degli ammortizzatori sociali.

<u>Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021</u>, il blocco dei licenziamenti prosegue e riguarda invece solo i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cig in deroga e dell'assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà (es FIS, FSBA, SOLIMARE).

Ricordiamo che il divieto di licenziamento non si applica:

- 1. In caso di cessazione definitiva dell'attività;
- 2. In caso di cessazione definitiva dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- 3. Nei casi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento e Vi invitiamo a mettere a disposizione dei vostri dipendenti le informative necessarie qui contenute-

(per ogni aggiornamento sul sito dello studio www.tomassetti-partners.com).

Cordiali saluti

A cura di Marco Tomassetti e Matilde Macera per Studio T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelle o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo afficiamento sulle informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornito comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.